

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

### 51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ELIA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2252)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
ACQUARONE (DC) .....	6, 7
FRANCHI (PCI) .....	6, 7, 8 e <i>passim</i>
GALEOTTI (PCI) .....	3
GUZZETTI (DC) .....	17
MANCINO (DC) .....	5
MAZZOLA (DC) .....	3
MURMURA (DC) .....	5, 6, 12 e <i>passim</i>
PONTONE (MSI-DN) .....	7
POSTAL (DC), relatore alla Commissione .....	2, 3, 4

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno ..... Pag. 17 |

SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno ..... 2, 3, 4 |

«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2261)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... 18, 21, 23 e *passim* |

POSTAL (DC), relatore alla Commissione ..... 18, 19 20 e *passim* |

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno ..... 23, 24 |

VETERE (PCI) ..... 21, 22 |

*I lavori hanno inizio alle ore 16,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2252)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 10 maggio.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, nel corso della precedente seduta avevo già riferito sul disegno di legge e in quella sede avevo espresso una certa preoccupazione sul parere contrario della Commissione bilancio relativo ad alcuni articoli o commi di articoli del disegno di legge n. 2252. Ritengo che si debba procedere all'approvazione del provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, data anche l'urgenza assoluta di approvarlo in tempi rapidi, in quanto la gran parte dei termini che esso intende prorogare, contenuti in disposizioni di legge di vario genere, sono già venuti a scadenza alla data del 31 dicembre 1989.

Pertanto, senza entrare specificatamente nel merito delle singole norme contenute negli articoli del provvedimento al nostro esame, chiedo alla Commissione se non ritenga opportuno procedere comunque alla valutazione del disegno di legge, considerato anche il fatto che il parere della Commissione bilancio, perlomeno in qualche sua parte, a me sembra non sufficientemente fondato.

Ad esempio, la Commissione si è espressa contro il comma 3 dell'articolo 2, adducendo la giustificazione che tale disposizione comporterebbe un aggravio di spesa. Al riguardo debbo sottolineare che la norma non prevede la riapertura dei termini per la presentazione di domande destinate ad ottenere agevolazioni e contributi per la ricostruzione o la riparazione di unità abitative nel comune di Napoli, ma intende consentire il prolungamento del termine per il completamento della documentazione necessaria (rimane chiaro il fatto che la domanda di per sè deve essere già stata presentata entro i termini previsti dalla vigente legislazione). Tale esempio sta a dimostrare quanto il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sia in qualche misura infondato, visto che qui certamente non si tratta di allargare la base di spesa prevista dalla legge vigente.

È per tali motivi, signor Presidente, che chiedo alla Commissione nel suo insieme di far sì che la Commissione bilancio rivaluti la propria posizione.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La 5<sup>a</sup> Commissione deve modificare il suo parere solo su questo articolo o anche su altri?

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Dovrebbe rivedere il suo parere su tutti gli articoli. Ad esempio, all'articolo 5, comma 1, su cui pure è stato espresso parere contrario, si prevede - è vero - un aggravio di spesa, ma è altrettanto vero che diventa assolutamente impossibile una valutazione preventiva.

PRESIDENTE. Potremmo allora nella seduta odierna procedere all'approvazione dei singoli articoli, rinviando il voto finale in attesa del nuovo parere della Commissione bilancio.

MAZZOLA. Controdeduciamo rispetto alla Commissione bilancio, allora.

PRESIDENTE. Faccio notare che, visto che ci troviamo in sede deliberante e che della seduta odierna sarà redatto il resoconto stenografico, potremmo inviare alla 5<sup>a</sup> Commissione più che una comunicazione il resoconto stesso in cui potranno figurare analiticamente le valutazioni da noi fatte sui vari articoli. Potremmo cioè specificare punto per punto se c'è o meno la copertura nelle varie disposizioni ed eventualmente potremmo anche quantificarla.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Ci potrebbe aiutare la Commissione bilancio a trovare le coperture.

PRESIDENTE. Sarebbe una cosa da evitare perchè, qualora invitassimo la 5<sup>a</sup> Commissione a trovare la copertura, la prima cosa che chiederebbe - e giustamente - sarebbe una relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

GALEOTTI. Credo che le osservazioni del senatore Postal creino alcuni problemi: infatti, se si fa riferimento a domande già presentate, per le quali occorre solo la proroga dei termini per il perfezionamento della documentazione, indubbiamente si registra una spesa che era già stata precedentemente computata e che quindi doveva trovare adeguata copertura.

Mi sembra però che lo stesso relatore Postal abbia rilevato che sussistono alcune difficoltà nell'individuare l'entità della maggiore spesa. È infatti al di sopra di ogni dubbio il fatto che dalle proroghe dei termini discendono ulteriori spese. Non credo che sia possibile chiedere alla Commissione bilancio di rinnegare quanto ha affermato nel momento in cui ha espresso il prescritto parere sul provvedimento. Quindi credo che la questione debba essere esaminata più dettagliatamente e che il Governo debba esprimere il suo punto di vista nel merito.

PRESIDENTE. Voglio precisare che noi inviteremo la Commissione bilancio a riconsiderare la materia in maniera parziale. Peraltro la Commissione stessa potrebbe affermare che in realtà il compito di reperire la copertura finanziaria spetta al Governo.

Tra l'altro voglio precisare che alla Camera dei deputati non è emersa alcuna questione in riferimento alla copertura finanziaria.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Alla Camera dei deputati la mancanza di copertura finanziaria non è stata rilevata nel corso dell'esame del provvedimento.

Voglio inoltre precisare che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario anche sull'articolo 28 del disegno di legge, che però non esisteva nell'originario progetto governativo, essendo stato introdotto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Quindi la competente Commissione della Camera dei deputati non ha sollevato obiezioni neppure sull'introduzione di questo articolo 28.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo precisare, soprattutto per il fatto che rappresento anche il Ministro per i rapporti con il Parlamento, che il Governo nel passato ha fatto frequentemente ricorso all'adozione di decreti-legge in questa materia. Oggi, invece, il Governo ha ritenuto opportuno presentare un disegno di legge anzitutto per rendere omaggio al Parlamento ed in secondo luogo per evitare il ricorso ad uno strumento eccezionale. Naturalmente si è agito in tal senso con l'auspicio di procedere ad una discussione tempestiva del provvedimento.

Debbo infatti ricordare che molti dei termini a cui si fa riferimento sono già scaduti e che in alcune situazioni ci si trova di fronte ad una *vacatio legis* quanto mai precaria e pericolosa.

Di fronte ai problemi relativi alla copertura finanziaria sollevati dalla 5<sup>a</sup> Commissione sono favorevole ad accogliere la proposta del senatore Postal. Ritengo, infatti, opportuno procedere all'approvazione degli articoli e rinviare il voto finale sul provvedimento in attesa di un nuovo parere della Commissione bilancio; ovviamente tale rinvio dovrà essere però motivato in base a precise controdeduzioni.

Adottando tale soluzione potremmo trovarci di fronte a varie ipotesi: anzitutto la Commissione bilancio potrebbe convincersi della fondatezza delle contraddizioni ed in tal caso si potrà procedere all'approvazione definitiva del provvedimento. In secondo luogo la Commissione bilancio potrebbe convincersi solo parzialmente oppure - questa è la terza ipotesi - potrebbe non convincersi affatto. In tal caso la Commissione affari costituzionali potrebbe proseguire l'esame del provvedimento in sede referente e poi rimmetterlo all'Aula oppure, eventualmente, potrebbe procedere alla soppressione di alcuni articoli del testo, rinviandolo alla Camera dei deputati. Personalmente spero che non si realizzi l'evenienza da ultimo prospettata.

Mi dichiaro quindi favorevole all'idea di motivare analiticamente la nostra richiesta di riesame alla Commissione bilancio. Tra l'altro ritengo che questa sia anche la strada più breve da seguire.

PRESIDENTE. Vi è una sola preoccupazione: in alcuni punti si dovrebbe riconoscere la mancanza di copertura finanziaria e quindi non si potrebbe parlare di controdeduzioni.

MANCINO. Per quanto concerne il completamento dell'istruttoria bisogna fare alcune precisazioni: l'articolo 2 del testo approvato dalla Camera dei deputati rischia addirittura di recare nocimento al terzo. Infatti, non sempre l'istruttoria accerta che l'incompletezza della documentazione è attribuibile alla responsabilità del privato: il privato può essere costretto ad adeguare lo strumento progettuale ad una previsione di piano urbanistico divenuta successivamente esecutiva. Bisogna sottolineare che in alcuni casi, al momento della scadenza (fissata freddamente dal legislatore), non è possibile prevedere i comportamenti successivi della pubblica amministrazione; quindi, il privato rischia di divenire inadempiente solo perchè deve adeguarsi ad uno strumento urbanistico successivamente approvato. Se però il privato diventa inadempiente non per propria colpa, ma perchè chiamato ad adeguarsi ad uno strumento urbanistico intervenuto successivamente, i termini del problema sono estremamente diversi.

Dal punto di vista generale, essendovi una previsione di spesa ed essendo stata presentata correttamente la domanda in una certa epoca, non sussiste a mio parere uno sfondamento; sussiste eventualmente una riconduzione all'interno di quelle previsioni di carattere generale che di anno in anno devono trovare una copertura finanziaria e quindi devono essere sottoposte al necessario adeguamento.

Se forniamo queste precisazioni alla 5<sup>a</sup> Commissione, sono certo che essa riesaminerà la questione. Personalmente sono favorevole ad accogliere la proposta, accettata anche dal Governo, tendente ad invitare la 5<sup>a</sup> Commissione a riesaminare la questione. Certo, tale invito dovrà essere fatto in maniera estremamente garbata, trattandosi di Commissioni di pari rango. Dopo che la 5<sup>a</sup> Commissione avrà espresso un nuovo parere decideremo come comportarci: sarà possibile rimettere il provvedimento all'attenzione dell'Assemblea o modificarlo in base ai rilievi emersi e quindi rinviarlo all'altro ramo del Parlamento.

Certamente vi è l'urgenza di provvedere, anche perchè vorremmo evitare di procedere ad una *prorogatio* che molto spesso è addirittura illegittima.

MURMURA. Personalmente debbo fare un rilievo formale: non credo sia corretto procedere alla proroga di termini che in realtà sono già scaduti.

Per quanto concerne i problemi relativi alla copertura finanziaria debbo dire che - forse con la sola eccezione dell'articolo 2 -, a mio parere, non vi è alcun tipo di sfondamento. Infatti tutte le voci cui si fa riferimento sono ricomprese nella spesa complessiva prevista dai documenti originari presentati dal Governo. Tra l'altro il Governo, unitamente al disegno di legge, ha presentato una relazione tecnica che documenta l'esistenza delle disponibilità di bilancio.

Mi sembra quindi che il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sia stato espresso sulla base di determinate impostazioni teoriche e non in riferimento alla situazione esistente. Perciò ritengo di poter accogliere il suggerimento emerso unicamente perchè in tal modo si potrà accelerare l'*iter* del provvedimento. Se la Commissione bilancio

insisterà ad esprimere parere negativo proseguiremo l'esame del testo in Aula.

FRANCHI. Noi condividiamo le argomentazioni svolte poco fa dal senatore Mancino, che a nostro giudizio non potranno non essere accolte dalla Commissione bilancio.

Tra l'altro, leggendo il parere espresso da questa Commissione, mi permetto di dire che alcune valutazioni in esso contenute sono infondate. Ad esempio, per quanto riguarda l'articolo 12 si fa riferimento al condono, che è una questione totalmente estranea alla materia.

Qui si fa invece riferimento all'accatastamento degli immobili. Si tratta sicuramente di una svista della Commissione. Voi sapete sicuramente che il 20 per cento degli immobili non è accatastato e fino al 1987 non si pagava niente per l'accatastamento; dopo il 1987, per accatastare, si dovrebbe pagare una tassa di 250.000 lire. Con le proroghe non si è fatto pagare mai niente. Non vedo dove sia la mancanza di fondi, semmai si tratta di un mancato guadagno.

Credo che ci siano tutte le motivazioni per comunicare le nostre osservazioni alla Commissione bilancio. Quindi, nonostante la nostra contrarietà sul provvedimento in generale, credo che si possa procedere nel suo esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli:

#### Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

FRANCHI. Su questo articolo voglio dire poche cose. Gli strumenti urbanistici rimangono soltanto sulla carta; non riesco a capire come si possa disciplinare il territorio in assenza di programmi pluriennali. Per queste ragioni il mio Gruppo voterà contro l'articolo 1.

ACQUARONE. Fino a tre mesi fa era così su tutto il territorio nazionale. I piani pluriennali li aveva istituiti la legge del 1977 e li ha fulminati la giurisprudenza dicendo che in assenza di essi, se la zona è sufficientemente urbanizzata, si può intervenire: è questa una interpretazione molto estensiva. Il Parlamento ha approvato di anno in anno fino a quest'anno la legge di proroga che diceva che si può andare avanti e tutti gli operatori sospettavano che la prorogassimo anche quest'anno. Io sono a favore delle validità di una serie di strumenti urbanistici attuativi, come sono appunto i piani particolareggiati. Non credo ai cosiddetti programmi pluriennali di attuazione se non sotto il profilo di strumenti utili per gli amministratori locali perchè con essi si afferma il criterio della non localizzazione, non trattandosi di un discorso di

indicazione sulla disciplina del territorio, ma di priorità nel tempo. Il programma pluriennale di attuazione è a mio avviso uno strumento molto discutibile; sono contrario alle costruzioni per concessione singola, ma reputo che lo strumento utile sia il piano particolareggiato, il piano di recupero, cioè un piano urbanistico, cosa che non sono, appunto, quei programmi.

PONTONE. Dichiaro che mi asterrò su questo articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1992 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne le modalità di attuazione delle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di importo complessivo non superiore a 200 milioni, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12.

2. Fino al 31 dicembre 1992 le modalità di attuazione di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di ricostruzione o di riparazione degli immobili di cui al medesimo comma 1 di importo complessivo compreso tra lire 200 milioni e lire 300 milioni.

3. Limitatamente al comune di Napoli è prorogato al 31 dicembre 1990 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, già differito da ultimo al 31 marzo 1989 dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

FRANCHI. Noi siamo favorevoli a questo articolo; voi sapete che questa norma viene attaccata dai costruttori perchè dà la possibilità di lavorare alle piccole imprese artigiane. Noi siamo a favore di questo articolo perchè crediamo che le imprese artigiane abbiano una funzione anche calmieratrice.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, concernente l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è definitivamente prorogato al 30 giugno 1990.

FRANCHI. Per quanto riguarda Pozzuoli avevamo avanzato delle proposte che non sono state purtroppo accolte dal Governo. Riteniamo che i comuni di fronte a fenomeni eccezionali devono essere aiutati dallo Stato attraverso un supporto tecnico, sia pure di carattere straordinario, temporaneo. Purtroppo i comuni sono stati lasciati da soli e non ce l'hanno fatta ad affrontare problematiche così importanti; oggi vediamo come il comune di Pozzuoli a distanza di anni non abbia ancora trovato una soluzione al problema. Di fronte alle inadempienze dei comuni abbiamo anche ravvisato la necessità di un intervento sostitutivo delle Regioni, ma anche queste hanno dimostrato insensibilità. Quindi avevamo ragione quando sostenevamo che sarebbe stato opportuno fare intervenire lo Stato centrale, che pure dispone di supporti tecnici, in modo da ovviare all'inconveniente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Art. 4.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativamente all'utilizzazione da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di immobili socialmente utili nelle Marche, di cui all'articolo 20 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

**È approvato.**

Art. 5.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alla conferma in servizio del personale di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, non ancora transitato nei ruoli speciali ad esaurimento di cui allo stesso articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e del personale di cui al comma 4 dell'articolo 21 della medesima legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 30 giugno 1990. Entro tale data devono comunque concludersi le procedure concorsuali in atto.

2. Al personale convenzionato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè al personale convenzionato dall'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Il personale di cui al presente comma viene inquadrato in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso le



amministrazioni di destinazione con le modalità ed i criteri fissati dall'articolo 12 della medesima legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, comunque, entro il limite delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

FRANCHI. Noi voteremo a favore di questo articolo che si riferisce ai giovani assunti a tempo indeterminato nei comuni terremotati.

Ci rendiamo conto che urge una sanatoria; anche se la procedura è anomala, è necessario un termine. Non vorrei che, mentre noi discutiamo questo articolo, i comuni continuino ad assumere altri giovani, come purtroppo è avvenuto in passato.

Ciò nonostante, voteremo a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole, singole ed associate, situate nei territori del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle province di Grosseto, Viterbo, Pesaro e Urbino, colpite dalla siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 e dichiarata eccezionale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è prorogato al 31 marzo 1990.

**È approvato.**

#### CAPO II.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI OPERE PUBBLICHE

#### Art. 7.

1. Il quarto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è abrogato.

FRANCHI. La Camera dei deputati ha modificato la posizione del Governo che intendeva prorogare fino al 31 dicembre 1990 l'applicazione delle deroghe per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione. Noi siamo d'accordo con tale modifica perchè, sia pure parzialmente, si avvia l'applicazione della legge n. 10 del 1977. Tuttavia

per le zone terremotate riteniamo che si debba trattare dell'ultima proroga e che non si possa continuare, appunto, con le proroghe all'infinito trattandosi di una materia delicata ed eccezionale. Voteremo comunque a favore di tale articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. Il termine previsto, da ultimo, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni previste dall'articolo 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, è fissato al 31 dicembre 1990.

FRANCHI. Voteremo contro.

PRESIDENTE. Non essendoci altre dichiarazioni di voto, metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

#### Art. 9.

1. All'articolo 18, quarto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, sono soppresse le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 1983».

2. Il sesto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

FRANCHI. Voteremo a favore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

#### Art. 10.

1. Ai fini del conseguimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine indicato dall'ultimo periodo del primo comma dello stesso articolo 46 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni e integrazioni, è in ogni caso prorogato al 31 dicembre 1990.

FRANCHI. Voteremo a favore del condono edilizio.

PRESIDENTE. Non essendoci altre dichiarazioni di voto, metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Art. 11.

1. I termini di cui all'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

FRANCHI. Voteremo a favore di tale articolo, anche se va detto subito che non possiamo continuare a sostenere che i comuni vincolino delle zone senza poi dare una risposta ai proprietari.

PRESIDENTE. Probabilmente tale articolo sarà impugnato di fronte alla Corte costituzionale.

FRANCHI. C'è gente che si è vista vincolare il terreno, senza che potesse far nulla, da oltre dieci anni, determinando una posizione di illegittimità anche dal punto di vista costituzionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Art. 12.

1. Il termine per la denuncia per l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è differito al 31 dicembre 1991, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47.

**È approvato.**

Art. 13.

1. Sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1990 l'attività ed il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, prorogati da ultimo dall'articolo 11, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48.

2. Alla spesa derivante dall'attuazione del comma 1, valutata in lire 800 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte sul capitolo 9051 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate agli appositi capitoli per le finalità di cui al comma 1.

**È approvato.**

Art. 14.

1. Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

FRANCHI. Con questo articolo si fa riferimento alle procedure eccezionali per i lavori urgenti e indifferibili negli istituti penitenziari. Si tratta quindi di introdurre la trattativa privata con la quale, tuttavia, non vengono invitate le imprese europee. In tale maniera non si applicano le direttive della CEE.

MURMURA. Dobbiamo considerare la massima segretezza.

FRANCHI. Ma si tratta sempre di trattativa privata.

MURMURA. In realtà non ci sarebbe nemmeno più bisogno di tale norma perchè con le leggi che abbiamo approvato possiamo ormai dire che le carceri non serviranno più.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Art. 15.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 1987, n. 80, le parole: « per un periodo non superiore a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo non superiore a quattro anni ».

**È approvato.**

Art. 16.

1. Il termine del 31 dicembre 1989 fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il proseguimento dell'attività del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991.

**È approvato.**

## Art. 17.

1. I termini per la cessione e l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, ancorchè scaduti ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, come modificati dal decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, e dall'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1987, n. 478, sono prorogati al 31 dicembre 1990 limitatamente agli interventi costruttivi ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

**È approvato.**

## CAPO III

SERVIZIO ANTINCENDI  
E NULLA-OSTA PROVVISORIO  
DI PREVENZIONE INCENDI

## Art. 18.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48. Entro tale termine il servizio antincendi sarà definitivamente assunto dagli enti concessionari o dai gestori.

FRANCHI. Purtroppo non siamo riusciti ad adeguare le strutture pubbliche alla legge e al riguardo voglio evidenziare le inadempienze e i gravi ritardi del Governo.

PRESIDENTE. Non essendoci altre dichiarazioni di voto, metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

## Art. 19.

1. L'articolo 3 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo

2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, decorre improrogabilmente dal 1° gennaio 1991».

**È approvato.**

Art. 20.

1. L'articolo 4 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il termine per il completamento dell'istanza per ottenere il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi, con la documentazione indicata al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985, recante le direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi, è improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990.

2. Entro lo stesso termine è consentita la presentazione dell'istanza, corredata dalla documentazione prevista dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1 o la sua integrazione per procedere alla sanatoria di errori materiali od omissioni.

3. Limitatamente alla durata della proroga di cui al comma 1, i versamenti, eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relativi ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli».

**È approvato.**

Art. 21.

1. È improrogabilmente fissato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'articolo 5 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, relativo alle strutture ed ai materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere.

**È approvato.**

Art. 22.

1. L'articolo 6 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. I nulla-osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1991, compresi quelli relativi alle attività alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406, sono validi improrogabilmente fino al 30 giugno 1994.

2. La normativa tecnica per il rilascio del certificato di prevenzione

incendi, di cui all'articolo 3, terzo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, deve essere emanata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1990. Si osservano le disposizioni dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

**È approvato.**

#### CAPO IV

### PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, NORME IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI E DISPOSIZIONI VARIE

#### Art. 23.

1. Il termine di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48, concernente la deroga alle vigenti disposizioni per l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 24.100.000.000, è posto a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

**È approvato.**

#### Art. 24.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, è prorogato al 31 marzo 1991.

**È approvato.**

#### Art. 25.

1. È differito al 30 giugno 1990 il termine previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, prorogato da ultimo al 30 settembre 1989 dall'articolo 1, comma 1, della

legge 10 febbraio 1989, n. 48, riguardante il completamento del trasferimento del servizio meteorologico dal Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.

**È approvato.**

Art. 26.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per quanto concerne la facoltà di convenzionamento con terzi per l'ammodernamento e potenziamento dei servizi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**È approvato.**

Art. 27.

1. Il termine del 31 dicembre 1989, fissato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1984, n. 370, riguardante l'efficacia delle norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 28.

1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è prorogato al 31 dicembre 1990.

2. Fino al 31 dicembre 1990 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo sono fatti salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987.

**È approvato.**



## Art. 29.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**È approvato.**

Propongo di rinviare il voto finale, in attesa di conoscere il nuovo parere della Commissione bilancio.

GUZZETTI. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il Governo con il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, all'articolo 1, comma 6, ha fissato un termine al 31 dicembre 1990 diverso da quello che in materia analoga abbiamo fissato poco fa con l'articolo 12 di questo disegno di legge. Occorre verificare se quel decreto-legge è al Senato per la conversione e richiamare l'attenzione sulla modifica del termine in quanto, in caso contrario, approveremmo un provvedimento che fissa il termine al 31 dicembre 1990, mentre questo disegno di legge fissa il termine al 31 dicembre 1991, determinando così un'incongruenza legislativa.

MURMURA. Quel decreto-legge si trova presso il Senato e ci siamo già espressi favorevolmente sui presupposti di costituzionalità.

GUZZETTI. Sottolineo che la dizione delle norme è identica, cambia solo il termine. Occorre superare questa incongruenza, altrimenti chi dovrà applicare la norma non saprà che cosa fare.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si potrebbe approvare - come è stato fatto - l'articolo 12 di questo disegno di legge, così come licenziato dalla Camera dei deputati, e stralciare la norma analoga dal decreto-legge n. 90 del 1990. Ho seguito parzialmente il dibattito che si è svolto presso l'altro ramo del Parlamento sul disegno di legge di cui ci stiamo occupando e mi pare che nel testo iniziale del Governo la proroga contenuta nell'articolo 12 fosse al 31 dicembre 1991. Dovrei controllare gli atti, ma mi sembra che sia accaduto così. Ribadisco, quindi, che occorrerebbe stralciare la norma analoga dal decreto-legge n. 90.

FRANCHI. Mi sembra giusto.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio comunque il senatore Guzzetti per la sua osservazione molto puntuale.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia» (2261)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

Prego il senatore Postal di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il 22 dicembre 1989 è stato firmato il contratto riguardante il personale della Polizia di Stato e - limitatamente ad una serie di effetti - anche il personale degli altri Corpi di polizia. Tale accordo contrattuale ha validità dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1990.

Il Governo ha conseguentemente presentato il disegno di legge al nostro esame, che prevede la copertura finanziaria per le spese derivanti dall'applicazione di tale contratto. Debbo infatti ricordare che, per quanto concerne il personale appartenente alle forze di polizia, esiste una procedura differenziata rispetto a quella relativa alla copertura degli oneri finanziari derivanti dai contratti del pubblico impiego. In sostanza per i contratti del pubblico impiego non è necessario varare una legge che provveda alla copertura finanziaria, essendo sufficiente l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli aspetti normativi, degli aspetti economici e di quelli relativi alla copertura finanziaria delle suddette norme. Invece per quanto riguarda il personale dei Corpi di polizia è necessario varare una apposita legge.

Per questi motivi il Governo ha predisposto il disegno di legge che oggi è al nostro esame, che tra l'altro ha un carattere di particolare urgenza. Dico questo perchè anzitutto si tratta di provvedere alla copertura finanziaria di un accordo contrattuale che si riferisce ad un periodo di tempo che sta ormai per concludersi; anzi, si sta avvicinando il momento in cui sarà necessario provvedere ad un nuovo accordo contrattuale.

Per questo provvedimento vi è vivissima attesa. Tra l'altro voglio ricordare che a suo tempo fu predisposto anche un provvedimento di legge che consentiva di erogare alcuni acconti. È chiaro però che nell'ambito delle forze di polizia vi è una vivissima attesa per l'approvazione del disegno di legge al nostro esame: infatti, solo con questa approvazione, sarà possibile usufruire di tutti i benefici previsti dall'accordo contrattuale.

Voglio inoltre sottolineare che si tratta di un impegno urgente non solo in considerazione del *referendum* che si svolgerà tra pochi giorni, ma soprattutto in considerazione dello svolgimento dei prossimi campionati mondiali di calcio, che richiederanno un notevole impegno delle forze di polizia. Sarebbe quindi auspicabile che tale provvedimento fosse approvato al più presto almeno dal Senato, al fine di regolamentare la materia prima dell'avvio dei campionati di calcio.

Il disegno di legge al nostro esame è composto da vari articoli. L'articolo 1 riguarda appunto la copertura degli oneri derivanti dall'accordo contrattuale. In esso si afferma che è autorizzata la spesa di 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di 1.504 miliardi per il funzionamento a regime dal 1991 in poi. Chiaramente la spesa relativa all'anno finanziario 1990 è maggiore poichè con essa si intende coprire anche tutti gli arretrati.

In proposito debbo far notare che, in base al disposto dell'articolo 95 della legge n. 121 del 1981, soltanto alcune materie sono di stretta pertinenza dell'accordo contrattuale. Invece nell'ambito del pubblico impiego è oggetto di contrattazione un numero di materie molto più vasto. Tra l'altro è questa la ragione per la quale il provvedimento al nostro esame contiene non solo una norma (il citato articolo 1) di copertura finanziaria dell'accordo contrattuale, ma contiene anche altre norme che non potevano e non possono essere oggetto di contrattazione. Quindi le materie non rientranti nell'accordo contrattuale sono state ricomprese in un allegato al contratto stesso definito «dichiarazione di intenti». Il Governo, nell'ambito della trattativa con i sindacati, si è comunque impegnato a dare corso a tale dichiarazione di intenti con un apposito intervento legislativo.

Il provvedimento al nostro esame fa riferimento al trattamento economico ed in particolare all'indennità pensionabile. Per il trattamento economico si dispone un sostanziale allineamento con la normativa relativa al pubblico impiego; per l'indennità pensionabile si prevede un incremento fino al 20 per cento a partire dal 1° maggio 1990. Si prevede inoltre una rivalutazione per i livelli inferiori del personale della Polizia di Stato: il quinto livello viene sostanzialmente allineato al sesto ed al settimo livello. Si dispone una rivalutazione delle misure relative alle indennità per i servizi di ordine pubblico e per le missioni e una nuova disciplina dei permessi sindacali che tenga nel dovuto conto anche la consistenza dei sindacati stessi. Infine, si prevede una rivalutazione della cosiddetta indennità di presenza qualificata, che si potrebbe definire più semplicemente indennità di reperibilità.

Questi sono in sintesi i contenuti dell'accordo contrattuale, i cui principi sono riportati sia nel contratto allegato alla relazione sul disegno di legge, sia nelle tabelle allegate alla relazione stessa.

L'articolo 2 del provvedimento prevede l'estensione dell'incremento dell'indennità pensionabile ai dirigenti della Polizia di Stato ed ai dipendenti e dirigenti delle amministrazioni civili e militari. L'indennità pensionabile in realtà si riferisce esclusivamente al personale non dirigente; quindi con questa norma si prevede un allargamento.

Agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 si prevedono norme di assestamento in materia di inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato dei dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno e il riconoscimento delle qualifiche di ufficiale addetto alla polizia giudiziaria per il personale tecnico della Polizia di Stato.

All'articolo 8 abbiamo una razionalizzazione sostanziale dell'ammissione degli assistenti capo ai corsi per il conseguimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, data la consistenza del notevole numero di persone che dovrebbero partecipare a questi corsi; quindi, in sostanza, c'è una previsione di scaglionamento nella partecipazione a

tali corsi. All'articolo 9 si prevede una norma specifica per la Guardia di finanza, cioè la possibilità di iscrizione al fondo per gli appartenenti al ruolo finanziari ed appuntati.

All'articolo 10 si prevede una norma di carattere interpretativo che conferma per il personale della Polizia di Stato la possibilità di avvalersi dell'assistenza legale in procedimenti determinati in attività di servizio, posto che il codice di procedura penale non ha richiamato espressamente una norma che prevedeva questa assistenza, che sembra assolutamente necessaria ed opportuna; un qualche dubbio di carattere interpretativo su questa norma rimane.

L'articolo 11 prevede che nell'ambito del servizio ausiliario della Polizia di Stato possa essere svolto il servizio militare, con ciò stesso portando a regime una norma altrimenti condizionata da un termine temporale. Credo che questa sia una norma assolutamente necessaria per consentire che, oltre al periodo di svolgimento del servizio ausiliario nell'ambito della Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno possa confermare in servizio quei giovani che prestano il servizio militare nell'ambito della Polizia di Stato, e quindi garantire la possibilità di completamento e copertura dei ruoli organici, laddove invece si è dimostrato che le procedure concorsuali, specie nei gradi inferiori della Polizia di Stato, incontrano difficoltà enormi, soprattutto in ragione dei tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali.

Agli articoli 12 e 13 si individuano gli organi e le persone deputate a compilare i rapporti informativi di talune categorie di personale della pubblica sicurezza, cioè si dispone che a compilare questi rapporti informativi siano coloro che hanno una diretta conoscenza delle mansioni che svolgono le persone per le quali i rapporti devono essere stilati. All'articolo 14 si prevede che il lavoro nella pubblica sicurezza sia considerato pericoloso per le donne ai fini della tutela delle lavoratrici madri.

Questo è in grandissima sintesi il contenuto del disegno di legge al nostro esame. Il primo articolo è relativo alla copertura finanziaria, tutti gli altri articoli riguardano punti direttamente legati alla dichiarazione di intenti allegata al contratto firmato tra la parte pubblica e i sindacati rappresentanti della Polizia di Stato.

Signor Presidente, prima di concludere vorrei preannunciare la presentazione di una serie di emendamenti che sono strettamente legati ad alcuni punti della dichiarazione di intenti cui ho fatto cenno poco fa. Alcuni di essi sono finalizzati alla istituzione del nono livello funzionale anche per le forze di Polizia come previsto per il pubblico impiego già dal 1987. Altri intendono introdurre particolari riconoscimenti in materia pensionistica per l'equiparazione tra il personale della Polizia di Stato e quello di altri Corpi di polizia ad ordinamento militare. Vi sono poi emendamenti che tendono a risolvere problemi di perequazione tra personale della Polizia di Stato e personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e tra questo e quello del pubblico impiego.

C'è poi una grossissima questione che pongo all'attenzione della Commissione, ma sarà necessario un ulteriore approfondimento; essa riguarda la rivalutazione del trattamento di quiescenza del personale della Polizia di Stato collocato a riposo prima dell'entrata in vigore della

legge n. 121, e quindi prima della istituzione dell'indennità pensionabile. Oggi il personale della Polizia di Stato gode di una indennità interamente pensionabile; prima dell'approvazione della legge n. 121 del 1981 non esisteva l'indennità pensionabile, esisteva l'indennità di istituto che non era pensionabile, se non in misura abbastanza limitata. So bene che si tratta di un argomento molto complesso e difficile, però devo anche dire che ci sono delle ragioni per le quali potremmo eventualmente ritenere di affrontare questa questione al di fuori del più ampio problema delle pensioni. Qui si tratta di adottare semmai un provvedimento di perequazione interno al personale della Polizia di Stato, fra quello che è andato in quiescenza prima e quello che vi è andato dopo il 1981, in ragione di un riconoscimento specifico per un servizio particolare come quello prestato in un corpo di polizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VETERE. Signor Presidente, il relatore ha detto di aver finito per il momento. Mi pare ovvio che, avendo preannunciato la presentazione di un certo numero di emendamenti, essi andranno letti e studiati e quindi dovremo prolungare la discussione in un'altra seduta. Intanto, però, vorrei svolgere qualche osservazione.

Non ho avuto ancora modo di leggere gli allegati all'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato e agli altri Corpi di polizia che contengono le dichiarazioni di intenti delle diverse parti. Al riguardo vorrei dare un avvertimento circa una questione che approfondiremo nei prossimi giorni. Il disegno di legge in esame per alcuni articoli (gli articoli 1, 2, 15 e 16) è sicuramente riferito al contratto così come è stato stipulato perchè copre la parte finanziaria; dall'articolo 3 all'articolo 14, invece, introduce degli elementi nuovi che hanno una loro legittimità. Tuttavia dovremmo metterci d'accordo su una questione, sulla quale torneremo comunque in seguito. Un disegno di legge che recepisce un accordo contrattuale può essere per il Governo che lo propone l'occasione per introdurre una serie di questioni estranee o comunque non direttamente legate alla trattativa contrattuale? Dice il relatore che in effetti una serie di norme contenute negli articoli che vanno dal 3 al 14 non sono oggetto di materia strettamente contrattuale.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Non sono oggetto di materia contrattuale perchè non lo possono essere.

VETERE. Ho letto il disegno di legge e vorrei far notare che talune questioni di carattere pensionistico e retributivo - e al riguardo potrei citare una serie di norme - attengono all'intero comparto del pubblico impiego e non possono trovare riconoscimento unicamente per gli appartenenti al personale della Polizia di Stato. Non si tratta di decidere come è organizzata la polizia e nemmeno i modi di accesso. Se si leggono gli allegati, sia da una parte che dall'altra nella trattativa si fa riferimento a questioni che devono comunque essere risolte, tant'è vero che lo stesso relatore poco fa ha affermato che gli emendamenti (una decina) si riferiscono in qualche modo a oggetti di discussione in sede contrattuale.

È una materia che va attentamente considerata. Ritengo, infatti, che un disegno di legge che recepisce un accordo contrattuale dovrebbe fermarsi al puro recepimento ed eventualmente dovrebbe essere presentato un altro provvedimento in cui si affrontino le questioni attinenti.

Il Governo, insieme al Parlamento, dovrebbe tener presenti alcune giuste esigenze contenute, a quanto mi risulta, in alcuni emendamenti. Tuttavia queste giuste esigenze - come ricordavo poco fa - riguardano un po' l'intero pubblico impiego, soprattutto quando ci si riferisce al rapporto intercorrente tra il livello delle pensioni e quello del trattamento retributivo. Vi sono cioè delle implicazioni che vanno al di là delle questioni attinenti alla Polizia di Stato o ai Carabinieri che andranno esaminate in un disegno più generale.

Ciò vuol dire che nulla vieta al Governo di proporre al Parlamento, nella sede che ritiene più giusta e opportuna, una serie di norme di inquadramento, ma ora lo fa in occasione del recepimento di un contratto, affermando che questa non è materia contrattuale. Le chiedo allora, signor Presidente, che la Commissione, nei modi che lei riterrà più consoni, si incontri con i firmatari dell'accordo di cui ci stiamo occupando. Infatti, il disegno di legge di recepimento dell'accordo è presentato da una delle parti in causa e dobbiamo sentire anche le altre per una sicura conoscenza dei fatti.

Rimane, comunque, il fatto che ancora non abbiamo potuto esaminare gli emendamenti e che è indispensabile qualche giorno per poter riflettere sulla natura del disegno di legge e sulle eventuali implicazioni esterne. Dobbiamo conoscere quanto meno l'opinione degli altri contraenti sulla veridicità di una affermazione in base alla quale certi aspetti, presenti nel disegno di legge, non sono stati in realtà affrontati in sede contrattuale.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, riprendo la parola solo per chiarire un aspetto. Nella mia relazione ho fatto riferimento all'articolo 95 della legge n. 121 del 1981 perchè in quella sede sono determinate esattamente le materie oggetto di contrattazione e per giustificare anche il fatto che, allegata all'accordo contrattuale firmato, c'è la dichiarazione di intenti che credo debba essere acquisita agli atti della Commissione. In caso contrario, infatti, non si riuscirebbe a capire qual è la *ratio* specifica degli articoli che vanno dal 3 al 14, i quali toccano questioni attinenti al personale ma non possono essere oggetto di contrattazione. È questa la ragione per la quale il Governo ha ritenuto di poter procedere utilizzando dispositivi di legge inseriti nel provvedimento al nostro esame.

Lo stesso ragionamento vale per una serie di emendamenti che mi appresto a presentare, i quali fanno specifico riferimento ad alcuni punti della dichiarazione di intenti cui ho fatto cenno. Tale dichiarazione è allegata, ma non è riportata nello stampato contenente il disegno di legge n. 2261. Questo riporta solo il contratto e, oltre alla dichiarazione di intenti, manca anche il protocollo di intesa.

Essendo un atto finanziario, relativo ad accordi intercorsi tra il Governo ed i sindacati, esso ha un valore che deve essere preso in considerazione dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. È però necessario disporre di questo atto per avere gli indispensabili elementi di giudizio. Infatti, qui sta emergendo qualcosa di nuovo: vi è una notevole mole di documentazione che noi non siamo in grado di esaminare.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Non si tratta di una notevole mole di materiale, anche perchè l'unico punto che può creare problemi è quello relativo al recupero del trattamento di quiescenza del personale.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo esprime un vivo apprezzamento per la relazione svolta dal relatore Postal, che ha illustrato in termini estremamente chiari il contenuto dell'accordo contrattuale intercorso tra l'Esecutivo e le organizzazioni sindacali ed ha richiamato anche il protocollo d'intesa a cui fa riferimento il disegno di legge in esame.

Posso rassicurare il collega Vetere e gli altri senatori sul fatto che il Governo invierà al più presto una copia di tale protocollo di intesa a questa Commissione fornendo la necessaria ed adeguata documentazione per conoscere l'accordo in tutti i suoi aspetti essenziali.

Voglio ribadire un'osservazione già fatta dal relatore: facciamo riferimento ad un contratto che disciplina i rapporti con le forze di polizia, con l'Arma dei carabinieri, con la Guardia di finanza, con il Corpo forestale, con gli agenti di custodia nel periodo che va dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990. Siamo quindi chiamati a legiferare nel 1990 su un contratto che avrebbe dovuto spiegare interamente i suoi effetti dal 1° gennaio 1988. Da ciò discende l'urgenza di una sollecita approvazione del provvedimento, cui si aggiunge il fatto che il Governo, attese le legittime esigenze del personale, è stato costretto a ricorrere ad un decreto-legge per concedere un anticipo sulle indennità dovute in seguito agli aumenti.

Tra l'altro, a breve si verificheranno alcuni fatti di particolare rilevanza: oltre alla necessità di sviluppare sempre più la lotta contro la criminalità organizzata, emerge l'esigenza di dare immediatamente una risposta positiva ai problemi derivanti dall'avvenimento eccezionale rappresentato dal prossimo campionato mondiale di calcio che inizierà l'8 giugno prossimo. Mi rendo conto delle difficoltà e dei tempi richiesti dall'*iter* parlamentare, ma sottolineo l'importanza dell'obiettivo posto dal relatore: è opportuno che almeno uno dei due rami del Parlamento approvi il disegno di legge entro l'8 giugno. D'altra parte credo che tutte le forze politiche abbiano la volontà di conseguire questo obiettivo.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, il decreto-legge emanato dal Governo per anticipare alcuni dei miglioramenti previsti dal provvedimento in esame in che misura incide sulla normativa predisposta dal provvedimento?

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 15 del provvedimento al nostro esame, relativo alla copertura finanziaria, statuisce che l'onere derivante dall'attuazione della presente legge è

valutato in lire 1.266 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi, corrispondente all'acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 60. Quindi, l'importo relativo agli oneri precedenti viene depurato dei 417 miliardi versati a titolo di acconto in base al decreto-legge n. 60 del 26 marzo 1990.

PRESIDENTE. Confidiamo, quindi, nel fatto che il Governo invii al più presto alla nostra Commissione i documenti precedentemente menzionati.

Debbo inoltre precisare che, sul disegno di legge al nostro esame, sono stati presentati numerosi emendamenti, che saranno trasmessi al più presto alla Commissione bilancio per il parere di competenza.

In attesa di questo parere, propongo di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 17,45.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**